

Area Registro Imprese, Regolazione di Mercato, Analisi Economiche, Occupazione

Ufficio: 2.2 - REGISTRO IMPRESE E MEDIAZIONE

**Determinazione num. 200**

**Del 06/06/2022**

**Oggetto:** Società di capitali - Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione ex art. 40 D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120

**IL DIRIGENTE DELL'AREA REGISTRO IMPRESE, REGOLAZIONE DI MERCATO  
ANALISI ECONOMICHE, OCCUPAZIONE**

VISTO l'art. 8 della L. 580/1993 che istituisce presso la Camera di commercio l'ufficio del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

VISTO il dpr 581/1995 Regolamento di attuazione del Registro delle imprese;

VISTA la legge 241/1990 che dispone nuove norme in tema di procedimento amministrativo;

VISTO il comma 2 dell'art. 40, DL 76/2020 che individua nell'omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi oppure nel mancato compimento di atti di gestione le cause di scioglimento delle società di capitali senza liquidazione qualora si verificano in concorrenza con una delle seguenti circostanze: a) la permanenza dell'iscrizione nel registro imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;

VISTO l'elenco, fornito da Infocamere sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, delle società di capitali rientranti nelle casistiche sopra descritte e dunque passibili di cancellazione d'ufficio ai sensi del citato DL 76/2020, art. 40;

VISTI i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 40 del citato decreto che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio della causa di scioglimento senza liquidazione, finalizzato alla successiva cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese delle società di capitali non più operative;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 4 dell'art. 40 il conservatore comunica agli amministratori delle società interessate l'iscrizione del provvedimento di accertamento della scioglimento d'ufficio senza liquidazione assegnando il termine di 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;

VISTO il comma 6 dell'art. 40 che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata entro 8 giorni dalla sua adozione;

RICHIAMATA la propria determinazione n.150 del 29/04/2022 avente ad oggetto "Modalità di avvio e disciplina del procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell'art. 40, DL 76/2020 convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120", con particolare riferimento alle modalità individuate di notifica individuale alle società dotate di domicilio digitale (PEC) valido e di notifica massiva tramite pubblicazione all'Albo camerale a quelle che ne risultano prive;

VISTO l'atto di delega approvato con determinazione del Segretario Generale n. 366 del 2 ottobre 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 9 del 26 gennaio 2012, con la quale è stato nominato il Conservatore del Registro delle Imprese nella persona del dott. Giacomo Mazzarino;

## **d e t e r m i n a**

- di accertare la causa di scioglimento senza liquidazione delle società compendiate nell'elenco allegato, per le motivazioni riportate in allegato e riferibili a quanto stabilito dall' art. 40 comma 2 del DL 76/2020;
- di pubblicare la presente determinazione, unitamente all'elenco allegato, all'albo camerale on line, con effetti di notifica massiva secondo quanto espresso in premessa, e di inviarla alle imprese destinatarie tramite PEC in caso di domicilio digitale valido ed attivo;
- di iscrivere d'ufficio, per i motivi sopra esposti, la causa di scioglimento senza liquidazione per le società di cui all'elenco allegato
- di comunicare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento agli amministratori delle società di cui all'allegato tramite PEC in caso di domicilio digitale valido ed attivo e tramite pubblicazione all'Albo camerale on line per quelle prive di PEC valida, assegnando a decorrere dalla data di tali notifiche il termine di 60 giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività;
- di procedere anche alla pubblicazione della presente determinazione e della comunicazione nella pagina dedicata del sito istituzionale.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del DL 76/2020 la presente determinazione è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione con la pubblicazione all'albo camerale on line e tramite PEC in caso di domicilio digitale valido ed attivo.

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice del Registro di Varese entro 15 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 7 del sopra citato articolo.

(Giacomo Mazzarino)  
atto firmato digitalmente